



COMUNE DI RICCIONE

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

LUGLIO 2024

Sindaco: Daniela Angelini
Assessore a Urbanistica e Rigenerazione Urbana: Christian Andruccioli
Segretario comunale: Giuseppina Massara
Dirigente Settore 5: Tecla Mambelli

Approvazione	Esecutività
Del. C.C. n. x del xx/xx/xxxx	xx/xx/xxxx

PARTE PRIMA

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente "Regolamento per la disciplina dei dehors" (di seguito Regolamento) disciplina l'arredo esterno con sedie e tavolini, strutture ombreggianti, delimitazioni laterali e chiusure stagionali, denominato dehor, di pubblici esercizi o attività artigianali del settore enogastronomico, per la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande, a carattere temporaneo o stagionale, sia in area pubblica che in area di proprietà privata, anche gravata da servitù di uso pubblico costituita nei modi di legge, stabilendone le caratteristiche tecniche degli elementi in relazione ai contesti urbani di riferimento, per favorire la socialità nei luoghi all'aperto, la rigenerazione degli spazi pubblici, la valorizzazione del paesaggio urbano e la promozione dell'immagine della città.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti e che attengono, in particolare, alle seguenti discipline:

- a) urbanistica ed edilizia (compresa la normativa sismica)
- b) occupazione di spazi ed aree pubbliche
- c) igiene e sanità
- d) commercio, relativamente a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
- e) artigianato di tipo enogastronomico
- f) ambiente e attività rumorose
- g) codice della strada

ART. 2

DEFINIZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per dehor si intende l'insieme degli elementi mobili e smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico su di uno spazio che costituisce, delimita ed arreda l'ambiente per il ristoro all'aperto annesso alle attività del settore enogastronomico, elencate al comma 2, realizzati rispettando le prescrizioni di seguito descritte, con particolare attenzione all'inserimento nel contesto urbano e paesaggistico, sullo spazio pubblico o privato.

2. Il presente regolamento si applica:

- a. alle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. n. 14/2003 e ss.mm., anche per le attività localizzate all'interno di alberghi o altre strutture ricettive;
- b. alle attività a carattere artigianale di prodotti alimentari annessa alla vendita al dettaglio (art.4, c. 2, lett. F del D. Lgs. 114/98 e ss.mm) per le quali è ammesso il consumo sul posto di prodotti alimentari e di gastronomia;
- c. alle attività agrituristiche e di turismo rurale disciplinate dalla legge regionale 31 marzo 2009 n. 4.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le attività situate sull'area del demanio marittimo e portuale e all'interno del Piano dell'Arenile.

4. La presente disciplina si applica, in quanto compatibile:

- alle aree pubbliche;
- alle aree private con servitù di uso pubblico;
- alle aree di proprietà privata di pertinenza delle attività di cui al comma 2 sulle quali è consentito l'accesso e la circolazione del pubblico.

Le strutture esterne, anche stagionali o temporanee, realizzate su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico devono comunque rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 380/2001, L.R. Emilia Romagna n. 15/2013).

5. Il presente Regolamento stabilisce i criteri di inserimento ambientale, nonché le procedure di autorizzazione, compreso l'eventuale rinnovo.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEI DEHORS

1. A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors vengono classificati:

- di tipo A1 – se aperti e scoperti, costituiti da tavolini, sedie con eventuali elementi di ombreggiamento (ombrelloni, tende a sbraccio, vele);
- di tipo A2 – costituiti dagli elementi della tipologia A1 con elementi di delimitazione orizzontale (a terra) e verticale, quali fioriere, pedane, parapetti, paraventi autoportanti;
- di tipo B – costituiti dall'allestimento di tipo A, ma delimitati da pergolati o pergole con possibilità di chiusura temporanea stagionale nei limiti e alle condizioni stabilite dai successivi commi e articoli, mediante elementi mobili verticali (trasparenti) e orizzontali.

Nell'allegato 4 al presente Regolamento sono riportati esempi per la realizzazione delle diverse tipologie di dehors.

2. Possono inoltre essere autorizzate altre combinazioni non standard di dehors se approvati nell'ambito di progetti speciali (art. 10).

ART. 4

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI ELEMENTI E DEGLI ARREDI DEI DEHORS E DURATA

1. Gli elementi costituenti i dehors, a seconda della tipologia di cui al precedente articolo, sono riconducibili a quelli di seguito indicati:

- arredi di base quali tavoli, sedie e panche;
- delimitazioni orizzontali a terra: pedane;
- elementi di ombreggiamento, quali ombrelloni, vele, comprensive di sostegni, tende a sbraccio;
- elementi di delimitazione laterale, quali fioriere, paravento e pannelli;
- strutture leggere (pergolati, pergole) e relativi elementi di chiusura orizzontale e/o verticale purchè stagionali fino a 180 giorni all'anno;
- cestini per la raccolta dei rifiuti, elementi di sostegno dei menù e bacheche, altri elementi di arredo a servizio dell'attività;
- impianti ed arredi funzionali all'esercizio dell'attività di somministrazione, come precisato nella parte seconda.

2. Gli elementi che costituiscono i dehors non autorizzati non sono ammessi, anche se ricadono negli elementi di cui sopra.

L'utilizzo di una tenda esterna a protezione del sole, se non è prevista la sottostante occupazione del suolo con tavolini e/o sedie, panche, ecc. non si configura come dehor.

3. Gli arredi dovranno essere progettati, costruiti ed installati per un uso esterno e per resistere agli agenti atmosferici.

4. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono il dehor devono poter essere smontabili e facilmente removibili e non devono prevedere alcuna infissione stabile al suolo.

5. I dehors di tipo B in area privata devono tenere una distanza minima di m. 1,50 dalle strade (Ds) e non dovranno comunque creare impedimento ai percorsi o accessi pedonali e carrabili (pubblici o di uso pubblico e privati); devono inoltre tenere una distanza minima dai confini di proprietà (Dc) di m. 1,50; sono ammesse distanze inferiori in caso di accordo tra i confinanti mediante atto registrato.

6. Il dehor non deve creare asservimenti illegittimi all'edificio a cui è accostato e deve rispettare le norme del Codice Civile sul condominio e la comproprietà.

7. I dehors di tipo A e di tipo B sono preordinati al soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo e precario, e pertanto non possono surrogare requisiti obbligatori, richiesti ai fini dell'esercizio delle attività, anche quando realizzati in adiacenza al pubblico esercizio. Per assolvere a tale finalità, se di tipo B, quindi realizzati mediante strutture leggere, devono rispettare i seguenti requisiti:

- utilizzo e funzione: devono configurarsi come elementi (di superficie contenuta) di arredo dello spazio esterno contribuendo al miglioramento della qualità dello spazio pubblico esterno all'attività o privato di pertinenza dell'attività;
- amovibilità: strutturalmente devono rientrare tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 19/2009 e s.m.i e dei successivi atti di indirizzo regionale, essere realizzati con materiali (metallo o legno) e con tecniche costruttive che ne consentano facilmente e rapidamente lo smontaggio, non essere permanentemente ancorati al suolo;
- temporaneità: la chiusura temporanea e stagionale degli elementi di copertura orizzontale e delimitazione verticale deve essere accompagnata dalla dichiarazione del rispetto del limite massimo temporale di cui al comma 5 compreso montaggio e smontaggio.

8. La durata temporale della concessione di suolo pubblico per "dehors" di tipo A e di tipo B (questi ultimi purchè non delimitati da chiusure verticali e orizzontali) può essere concessa fino a tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due alle medesime condizioni, come stabilito all'art. 8. La chiusura dei dehors di tipo B può essere limitata a 180 giorni l'anno nel rispetto delle modalità previste al successivo comma e all'art.8.

9. I dehors di tipo B possono essere chiusi stagionalmente per un periodo complessivo non superiore a 180 gg l'anno, nel rispetto dell'iter autorizzativo e dei limiti e condizioni stabiliti dal Regolamento. Tale periodo comprende il montaggio e lo smontaggio delle partizioni verticali e orizzontali. La comunicazione di opere temporanee o stagionali per la chiusura dei dehors di tipo B, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, deve essere presentata annualmente.

ART. 5

SUPERFICI MASSIME CONSENTITE

1. I dehors dovranno rispettare le dimensioni di seguito indicate:

Dehors a servizio delle attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera a):

Dehor di tipo A: La superficie occupata dal dehor non deve superare il 50% della superficie di somministrazione del pubblico esercizio o una superficie massima di 50 mq.

Dehor di tipo B: La superficie occupata dal dehor non deve superare 30 mq e non può essere cumulata con quella di tipo A.

Di norma il fronte lineare del dehor non deve superare il fronte del pubblico esercizio. Nell'ambito del progetto speciale disciplinato dall'art. 10 è possibile motivatamente ottenere una deroga fino al 20% della superficie massima consentita per i dehors di tipo A e alla localizzazione.

Attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera b):

La superficie occupata dai dehors di tipo A e di tipo B non deve superare 15 mq. Di norma il fronte lineare del dehors non deve superare il fronte dell'attività.

Attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera c):

Dehor di tipo A: La superficie occupata dal dehor non deve superare il 50% della superficie di somministrazione del pubblico esercizio o una superficie massima di 50 mq.

Dehor di tipo B: La superficie occupata dal dehor non deve superare 30 mq e non può essere cumulata con quella di tipo A, fermo restando l'obbligo che il fronte lineare del dehors non superi il fronte del fabbricato da cui si accede all'agriturismo. Diverse localizzazioni potranno essere valutate caso per caso a seguito di puntuale istruttoria che motivi il migliore inserimento nel contesto.

2. Il rilascio della concessione e il raggiungimento della superficie massima consentita su suolo pubblico è comunque subordinato a parere favorevole dell'Ufficio competente al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, che acquisirà, quando dovuti, i pareri da parte degli uffici competenti.

3. Per definire la superficie occupata dai dehors occorre considerare la superficie effettivamente utilizzata per la somministrazione o il consumo sul posto, escludendo le superfici perimetrali occupate da fioriere e delimitazioni laterali (che tuttavia concorrono alla superficie oggetto di occupazione di suolo pubblico).

ART. 6

MODALITA' DI APPLICAZIONE PER ZONE

1. Ai fini del presente Regolamento, considerata la complessità del tessuto urbano ed i diversi valori paesaggistici, culturali e commerciali degli spazi pubblici e privati su cui insistono le

attività, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona 1- Area di interesse storico e identitario;
- Zona 2 – Aree strategiche di rigenerazione urbana (viali commerciali del centro e della zona turistica);
- Zona 3 – Territorio urbanizzato non compreso nelle precedenti zone;
- Zona 4 – Zona rurale e aree esterne al territorio urbanizzato.

Le suddette zone sono individuate nella planimetria di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

2. Nell' "Abaco allestimenti e materiali", allegato n. 2 al presente Regolamento, sono definiti gli elementi delle strutture esterne, i materiali da impiegare, le forme ed i colori ammessi nelle differenti zone. La maggiore tutela è applicata nelle zone 1 e 2.

3. Potranno essere predisposti progetti di zona relativi alle occupazioni di suolo pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti, come disciplinato dall'art.10.

ART. 7

LIMITI E CONDIZIONI DI UTILIZZO

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di durata temporale e di superficie, l'utilizzo delle aree esterne si configura in forma "stabile", pertanto deve essere autorizzato come ampliamento della superficie dell'attività, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.

2. I dehors di tipo B, su suolo pubblico e privato, possono essere chiusi mediante posizionamento di elementi di delimitazione verticale e orizzontale solo per 180 giorni all'anno, previa comunicazione di opere temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013.

In assenza di tale comunicazione e delle condizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, la chiusura del dehor configura illecito edilizio.

3. In centro storico su suolo pubblico e nelle aree esterne degli immobili su cui è stato formalizzato Decreto di vincolo, l'installazione di elementi verticali (ombrelloni, gazebo, pergole, ecc.) od orizzontali (anche pedane) è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 106 del Dlgs 42/2004.

4. L'uso di elementi, materiali e colori diversi da quelli previsti dal presente Regolamento e dai relativi allegati può essere consentito esclusivamente nell'ambito di progetti speciali di cui all'art. 10, valutati positivamente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

5. La collocazione dei dehors non dovrà in alcun caso arrecare intralcio o pericolo alla circolazione stradale e dovranno essere rispettate le norme a tutela dell'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare si dovrà rispettare il requisito di accessibilità. L'installazione di dehors quando non può essere collocato davanti al fronte dell'edificio che ospita l'attività, deve essere, comunque, nelle vicinanze del locale, deve essere, preferibilmente, nelle vicinanze del locale, senza interferire con la viabilità pedonale, ciclabile e carrabile.

6. Nelle aree pubbliche, dovranno, di norma, essere rispettate queste condizioni:

- le occupazioni non sono ammesse all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, condizione che dovrà essere verificata dalla Polizia Locale/Servizio Traffico, Parcheggi e segnaletica (art. 18 comma 2 Codice della Strada);
- i dehors collocati sui marciapiedi dovranno consentire il flusso pedonale ai sensi del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), del D.M. 6792/2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), del D.P.R. 503/96 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);
- l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m (art.20 Codice della Strada), salvo deroghe in sede di concessione che consentano comunque la transitabilità in condizioni di sicurezza da parte di pedoni.
- Nelle ZTL delle zone 1 e 2 nonché quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che:
 - sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
 - sia individuato un percorso alternativo di adeguata dimensione (da concordarsi con gli uffici preposti: Lavori Pubblici, Polizia Locale, Servizio Traffico, ecc.);
- non creare pericolo per i passanti;
- non danneggiare i fabbricati vicini;
- non intralciare la viabilità e l'accesso alle abitazioni ed ai negozi;
- non occultare la segnaletica presente e le vetrine dei negozi limitrofi;
- non creare intralcio alle fermate del trasporto pubblico locale;

In casi particolari si potrà derogare alle su indicate condizioni, previo parere favorevole degli uffici tecnici competenti, fatta salva la dimensione minima per garantire il corridoio libero minimo per il passaggio dei mezzi di soccorso e VVFF.

7. Il dehor osserva l'orario di apertura dell'attività cui afferisce e non può essere utilizzato

per lo svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate.

8. Negli spazi destinati ai dehors e nelle aree adiacenti è sempre vietata:

- l'installazione di apparecchi per la cottura dei cibi, il lavaggio, la refrigerazione e spillatura di bevande;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronici;
- l'installazione di macchine distributrici automatiche di prodotti di qualsiasi tipo e natura;
- l'installazione di impianti e/o strumenti volti alla diffusione musicale.

9. Nei dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli contenenti il nome e la tipologia dell'attività cui il dehor afferisce. Tali elementi pubblicitari devono recare caratteri alfanumerici che per colore, dimensione e stile siano coerenti con il dehor e il contesto architettonico e/o monumentale circostante. Non sono ammessi messaggi pubblicitari luminosi per luce diretta. I dehors all'interno del centro storico devono rispettare scrupolosamente la normativa urbanistica particolareggiata e i regolamenti vigenti.

10. I dehors non devono creare impedimento al funzionamento ed alla manutenzione delle reti tecnologiche né essere di intralcio al deflusso delle acque meteoriche.

11. Lo sviluppo in verticale delle strutture temporanee non deve interferire con la presenza di aperture e vedute nell'edificio adiacente, quali finestre o prese d'aria né con apparati tecnici quali condizionatori.

12. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito in particolare ai mezzi di trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso, di larghezza non inferiore a 3,50, non devono interferire con reti tecniche o elementidi servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi insede di autorizzazione o concessione.

13. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

14. Con esclusione degli ordinari orari di chiusura giornaliera dell'esercizio, e fatto salvo l'obbligo di rimozione e custodia in luogo privato degli arredi mobili nel periodo feriale dell'esercizio, per dehors su suolo pubblico, in ogni caso di sospensione temporanea dell'attività potrà essere disposto, dall'Amministrazione comunale, l'obbligo di rimozione e di custodia in luogo privato degli elementi di arredo mobili dei dehors su suolo pubblico, sia per

motivi di sicurezza che di pubblico decoro.

ART. 8

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

1. La procedura per l'istallazione e l'utilizzo dei dehors su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico o privato viene disciplinata con Deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

Dehors di tipo A su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico

DOCUMENTAZIONE:

Al fine del rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico, il titolare dell'attività ha l'obbligo di presentare al Comune la richiesta, allegando i seguenti documenti in via telematica:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- nulla osta del proprietario o amministratore di condominio (nel caso in cui l'area sia privata, ma aperta al pubblico passaggio);
- copia del pagamento dei diritti di segreteria;
- polizza fidejussoria o deposito cauzionale del valore di € 2.000 per il corretto ripristino dei luoghi, salvo diversa determinazione da parte del Dirigente del Settore competente;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'istanza, pervenuta telematicamente al Servizio cui compete il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per dehors, dovrà ottenere il parere di competenza sulla coerenza al presente Regolamento o al Progetto speciale ove presente e sul rispetto della normativa da parte dei competenti uffici. I pareri sono resi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.

Il Servizio cui compete il rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico, ottenuti i pareri richiesti qualora dovuti, acquisisce la polizza fideiussoria e procede, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini, al

rilascio della concessione per il periodo richiesto. Il pagamento del canone è disciplinato dal relativo Regolamento.

RINNOVO

L'istanza di rinnovo deve essere richiesta per via telematica, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare dell'esercizio pubblico, attestante la conformità del dehor rispetto alla concessione rilasciata;
- n.º4 foto a colori rappresentanti la situazione attuale.

Non saranno rilasciati rinnovi di concessioni ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti del canone; il titolare dovrà anzi provvedere alla rimozione a proprie spese del dehor.

RIMOZIONE DEL DEHOR

Trascorso il periodo di validità della concessione, il titolare del pubblico esercizio deve provvedere a proprie spese alla rimozione del dehor, ripristinando lo stato originario dei luoghi. In caso contrario provvederà il Comune escutendo la fideiussione o incamerando il deposito cauzionale.

Qualora durante il periodo di validità della concessione di occupazione di suolo pubblico, per qualsiasi motivo riscontrato dal Comune, si avesse la necessità di liberare dal dehor l'area pubblica (es. per svolgimento di manifestazione turistica), il concessionario avrà l'obbligo di renderla immediatamente libera per la durata richiesta dal Comune, a seguito di atto notificato almeno 10 giorni prima da parte dell'ufficio comunale competente, senza nulla avere a pretendere per indennizzo o risarcimento, in coordinamento con il Regolamento Canone Unico. Per particolari urgenze legate alla pubblica incolumità o a non creare disservizi pubblici, l'area dovrà essere liberata in giornata su comunicazione verbale o scritta da parte del Comune.

Dehors di tipo B su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico

DOCUMENTAZIONE:

Al fine del rilascio della concessione ad occupare suolo pubblico, il titolare dell'attività ha l'obbligo di presentare al competente Ufficio la richiesta, allegando i seguenti documenti, in via telematica:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- prospetti e sezioni, documentazione grafica, fotografica ante-operam, foto-inserimenti,

simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;

- nulla osta del proprietario o amministratore di condominio (nel caso in cui l'area sia privata, ma aperta al pubblico passaggio);
- copia del pagamento dei Diritti di segreteria;
- polizza fidejussoria bancaria del valore di 5.000 €, a garanzia del corretto smontaggio della struttura, salvo diversa determinazione caso per caso da parte del Dirigente del Settore competente;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

L'istanza, pervenuta telematicamente al Servizio cui compete il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per dehors dovrà ottenere il parere sulla coerenza al presente Regolamento o al Progetto speciale ove presente e sul rispetto della normativa da parte dei competenti uffici. I pareri sono resi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini.

Per la collocazione di dehors nelle zone con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, da allegare o citare nella richiesta. In tal caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.

L'eventuale chiusura stagionale è ammessa previa trasmissione al Servizio competente della comunicazione di opere temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013.

In assenza di tale comunicazione e delle condizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, la chiusura del dehor configura illecito edilizio.

Il Servizio cui compete il rilascio della concessione per occupazione di suolo pubblico, ottenuti i pareri richiesti qualora dovuti, acquisisce la polizza fideiussoria e procede, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo, salvo richieste di integrazioni che sospendono i termini, al rilascio della concessione per il periodo richiesto. Il pagamento del canone è disciplinato dal relativo Regolamento.

RINNOVO

L'istanza di rinnovo deve essere richiesta per via telematica, allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare dell'esercizio pubblico, attestante la conformità del dehor rispetto alla concessione rilasciata;
- n.º4 foto a colori rappresentanti la situazione attuale.

Non saranno rilasciati rinnovi di concessioni ai richiedenti che non risultino in regola con i pagamenti del canone; il titolare dovrà anzi provvedere alla rimozione a proprie spese del dehor.

RIMOZIONE DEL DEHOR

Trascorso il periodo di validità della concessione, il titolare del pubblico esercizio deve provvedere a proprie spese alla rimozione del dehor, ripristinando lo stato originario dei luoghi. In caso contrario provvederà il Comune escutendo la fideiussione o incamerando il deposito cauzionale.

Qualora durante il periodo di validità della concessione occupazione suolo pubblico, per qualsiasi motivo riscontrato dal Comune si avesse la necessità dell'area libera (es. svolgimento manifestazione), il concessionario avrà l'obbligo di renderla immediatamente libera per la durata richiesta dal Comune, a seguito di atto notificato almeno 10 giorni prima da parte dell'ufficio comunale competente, senza nulla avere a pretendere per indennizzo o risarcimento, in coordinamento con il Regolamento Canone Unico.

Dehors di tipo A su suolo privato

L'installazione del dehor di tipo A1 o A2 da parte delle attività di cui all' art.2 comma 2 è subordinata alla presentazione di specifica istanza al Servizio competente, allegando, oltre a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto, la seguente documentazione minima:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

Il Servizio competente si riserva di effettuare i controlli di rispondenza al Regolamento e agli altri regolamenti comunali e norme di legge, anche a campione, nei 60 giorni successivi alla trasmissione della istanza. In caso di mancata rispondenza al Regolamento o ad altri

regolamenti e normative, l'Ufficio ne darà comunicazione all'attività, unitamente al sanzionamento e alla richiesta di rendere il dehor conforme.

Dehors di tipo B su suolo privato

L'installazione del dehor di tipo A1 o A2 da parte delle attività di cui all' art.2 comma 2 è subordinata alla presentazione di specifica istanza al Servizio competente, allegando, oltre a quanto previsto dai vigenti regolamenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande e consumo sul posto, la seguente documentazione minima:

- planimetria in scala non inferiore ad 1:100 con l'individuazione della superficie richiesta, la distanza da strade, marciapiedi, fabbricati e altri elementi di interesse, nonché l'indicazione di tutti gli arredi, impianti od oggetti previsti ed ammessi dal presente regolamento che si intendono collocare;
- relazione con la definizione dei colori, dei materiali e dei dettagli tecnico-architettonici, anche allegando schede tecniche;
- prospetti e sezioni, documentazione grafica, fotografica ante-operam, foto-inserimenti, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;
- documentazione fotografica dell'area prima dell'installazione del manufatto;
- campione del colore da utilizzare;
- nulla osta del proprietario o amministratore di condominio (nel caso in cui l'area sia privata, ma aperta al pubblico passaggio);
- copia del pagamento dei Diritti di segreteria;
- polizza fidejussoria bancaria del valore di 5.000 €, a garanzia del corretto smontaggio della struttura, salvo diversa determinazione caso per caso da parte del Dirigente del Settore competente;
- asseverazione di tecnico abilitato del rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, statica, sismica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, ecc. nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

In caso di mancata rispondenza al Regolamento o ad altri regolamenti e normative, si procederà con il sanzionamento e con la diffida finalizzata a rendere il dehor conforme.

Per la collocazione di dehors nelle zone con presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni Culturali e del Paesaggio), il richiedente dovrà ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, prima di presentare la SCIA per ampliamento di superficie di somministrazione o la comunicazione di cui ai punti precedenti. Le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo, dovranno essere allegare o citate nella SCIA o nella comunicazione.

L'eventuale chiusura stagionale è ammessa previa trasmissione al Servizio competente della comunicazione di opere temporanee o stagionali ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013.

In assenza di tale comunicazione e delle condizioni previste dall'art. 7 comma 1 lettera g e comma 2 LR 15/2013, la chiusura del dehor configura illecito edilizio.

ART. 9

MANUTENZIONE E CONDIZIONE DI UTILIZZO DEI DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico autorizzato deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio all'escussione della polizza fideiussoria, quindi alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate. Inoltre verranno addebitate a carico dell'esercente ulteriori spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità.
4. Nel caso in cui il posizionamento del dehor abbia provocato danni all'illuminazione, al verde ed altre proprietà pubbliche, questi dovranno essere sanati a cura del proprietario dell'attività.
5. Nei soli giorni in cui è prevista la raccolta porta a porta dei rifiuti, i sacchi di raccolta della spazzatura dovranno essere depositati all'interno delle strutture (dehors) autorizzate negli orari previsti per la raccolta.

ART. 10

PROGETTI SPECIALI COORDINATI DI ARREDO URBANO E/O DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E TURISTICA

1. Su istanza d'ufficio o dei soggetti interessati, con deliberazione della Giunta comunale potranno essere approvati specifici progetti coordinati di arredo urbano, che interessino determinate aree o edifici, qualora ritenuti di significativo interesse pubblico. Il servizio che si occupa dell'istruttoria della proposta verrà individuato con Deliberazione della Giunta comunale, avvalendosi ove necessario del parere istruttorio degli altri uffici comunali.

2. Si considerano iniziative di interesse pubblico quelle che promuovono le eccellenze del territorio, l'aumento dell'attrattività e la frequentazione del Centro storico o di altre zone della Città a beneficio di cittadini e turisti. Salvo casi particolarmente complessi che necessitino di approfondimenti particolari, i progetti presentati ai sensi del presente articolo saranno valutati dalla Giunta Comunale entro 4 mesi dalla presentazione dell'istanza completa di tutti i suoi elementi.
3. Il procedimento di rilascio del titolo legittimante l'occupazione di suolo pubblico sarà avviato solo a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto presentato ai sensi del precedente art. 1 e si concluderà entro il termine previsto per la conclusione del procedimento di tipo ordinario, a seguito della presentazione di specifica istanza ai sensi dell'art.8.
4. In centro storico l'installazione di dehors di durata annuale o superiore è subordinata ad un Piano di zona autorizzato della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 106 del Dlgs 42/2004.
5. Il rilascio della concessione sarà condizionato all'osservanza delle prescrizioni impartite dalla Giunta comunale, fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nelle autorizzazioni previste dagli art.li 21, 46 e 106 del D.lgs 42/2004.

ART. 11

OBBLIGHI DEI TITOLARI

1. Ai titolari dei dehors è fatto obbligo:
 - a. di installare esclusivamente gli arredi conformi al progetto valutato dagli uffici, curandone la manutenzione;
 - b. di mantenere costantemente in condizioni di ordine, decoro e pulizia l'area;
 - c. di vigilare affinché l'utilizzo delle strutture e degli arredi da parte della clientela avvenga in modo tale da:
 - non creare pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni;
 - non ostruire l'ingresso delle attività commerciali e delle civili abitazioni situate nelle vicinanze dell'area occupata;
 - d. di impedire che la clientela utilizzi le strutture e gli arredi autorizzati in modo improprio o diverso dallo scopo a cui sono stati destinati;
 - e. di sorvegliare affinché:
 - sull'area la clientela non effettui schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - l'area non venga strumentalmente utilizzata per finalità contrarie all'ordine pubblico.

f. il divieto di installazione di qualsiasi impianto e/o strumento volto alla diffusione musicale e/o a creare inquinamento acustico.

2. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione e nei casi di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'attività deve rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento della struttura esterna e la pedana, e rimettere in pristino l'area occupata.

ART. 12

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER DEHORS SU SUOLO PUBBLICO

1. La concessione può essere sospesa, sino al corretto messa a conformità del dehor e/o dei luoghi, per i seguenti motivi:

- mancanza di manutenzione (stato di degrado, incuria o mancanza di condizioni igienico-sanitarie);
- riscontro di difformità rispetto al "progetto" autorizzato o al regolamento

2. La concessione può essere revocata per i seguenti motivi:

- disturbo della quiete pubblica (accertato da organo competente);
- reiterazione delle condizioni di cui al precedente comma;
- mancato pagamento dei tributi comunali dovuti
- mancata messa a conformità del dehor e/o dei luoghi entro i tempi stabiliti dalla diffida amministrativa

ART. 13

SANZIONI

1. Per le violazioni contenute nel presente Regolamento è prevista l'applicazione della diffida amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs 267/2000.

2. Alle violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria da euro 300,00 a euro 3000,00, ai sensi della L. 689/1981 e ssmmi, oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, dal Regolamento Canone Unico, da Regolamenti in materia edilizia, di igiene, commercio, somministrazione e intrattenimento, ambiente ecc. Gli importi delle sanzioni verranno incamerati in apposito capitolo di Bilancio destinato ad interventi per il miglioramento del decoro urbano.

3. La violazione delle prescrizioni impartite dal presente Regolamento dovrà essere accertata mediante verbale redatto a seguito di sopralluogo della Polizia Locale.

4. Successivamente all'avvio di procedimento e alla prima verifica di violazione viene emessa sanzione e diffida amministrativa. A seguito di non ottemperanza alla diffida amministrativa viene emesso l'atto di sospensione o revoca della concessione per dehors su suolo pubblico.
5. In caso di reiterazione di violazione al Regolamento all'interno dell'anno si applicherà la sanzione massima prevista, oltre all'ordine di rimozione dell'arredo nei 30 giorni successivi alla contestazione, con revoca dell'autorizzazione o concessione. E' inoltre stabilito il divieto di occupare il suolo pubblico l'anno successivo.
6. Sono fatte salve, qualora ne ricorrano i presupposti, ulteriori atti sanzionatori in materia edilizia, compresa la sospensione dell'attività in corso fino alla avvenuta regolarizzazione, anche per i dehors su suolo privato.

ART. 14

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Eventuali modifiche apportate, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare nelle materie richiamate nel Regolamento stesso, modificano e/o integrano automaticamente le presenti norme, senza la necessità immediata di procedere ad apportare cambiamenti al medesimo.

ART. 15

DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Il regolamento entrerà in vigore dal 15° giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 124 e 134 del D.Lgs 267/00 e ss.mm. Da tale data deve intendersi abrogata qualsiasi disposizione previgente in contrasto con esso.
2. Tutte le attività elencate all'art. 2, comma 2, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento hanno in essere un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e/o l'autorizzazione per il posizionamento delle installazioni esterne, dovranno adeguarsi entro e non oltre il 31.10.2026 alla disciplina sancita dal presente Regolamento e dall'Allegato 2, previa presentazione di nuova istanza, con le modalità stabilite dall'art. 8.
3. Oltre la data 31.10.2026, tutte le occupazioni di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi e attività con installazioni esterne non conformi alle suddette norme saranno ritenute illegittime

e di conseguenza decadute.

4. Il mancato adeguamento alle norme del presente Regolamento comporterà le sanzioni di cui al precedente art. 12.

PARTE SECONDA

ART.1

ALLESTIMENTI E MATERIALI

1. I colori dei dehors, delle strutture e degli arredi dovranno ricadere nelle tonalità individuate nell' Abaco Allestimenti e Materiali di cui all'Allegato 2 e nel rispetto della Tavolozza dei colori (Allegato 3).
2. In centro storico, all'interno della zona 1, i metalli delle strutture a delimitazione dei dehors potranno essere verniciati a polveri di colore brunito nelle varianti colore grigio o marrone, purché unitariamente per viali o piazze, in base al progetto speciale di zona approvato dalla Giunta comunale, salvo diverse indicazioni da concordare con l'ufficio tecnico, previo parere della Soprintendenza o della CQAP, qualora previsto.
3. In ogni caso, anche in altre particolari situazioni (piazzette, viali, edifici) potranno essere realizzati progetti speciali che prevedano soluzioni diverse previa autorizzazione della competente Soprintendenza (se prevista) o della CQAP.

ART. 2

PRESCRIZIONI GENERALI DEGLI ARREDI COMUNI A TUTTI I PUBBLICI ESERCIZI

1. Prescrizioni di carattere generale:

- a) la collocazione e l'allestimento delle aree deve essere tale da consentire la protezione del consumatore dagli effetti nocivi derivanti dal traffico, dalla polvere o altri agenti inquinanti. A tale scopo, le aree debbono essere dotate di misure di protezione, ove necessarie (tipo barriere verdi o altro), in conformità alle prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL. Non sono ammesse aree allestite in diretta prossimità di strade e vie a traffico pesante;
 - b) le attrezzature debbono essere altresì idonee a proteggere da ogni contaminazione gli alimenti oggetto di consumo ed inoltre, tali da consentire la pulizia degli spazi occupati.
- Gli arredi che compongono i dehors sia di tipo A sia di tipo B, vengono definiti come di seguito specificato:

Tavoli e sedie

Ciascun pubblico esercizio potrà proporre il tipo prescelto purché unico per tutto l'esercizio: sedie e tavoli dovranno avere caratteristiche adatte all'ambiente in cui saranno collocati, essere sobri e poco appariscenti, senza scritte pubblicitarie, realizzati preferibilmente con materiali naturali (legno, acciaio, tele di cotone, ecc.).

Nelle zone 1 e 2, i colori non dovranno essere appariscenti ma intonati alle colorazioni esistenti negli spazi pubblici e sugli edifici perimetrali. In tutte le zone dovranno essere di massima rispettate le indicazioni di cui all'Allegato 2 e i colori dovranno essere scelti tra quelli previsti. Negli ambiti 1, 2 e 4 il progetto di dehors con specifiche indicazioni dei materiali, degli arredi e dei colori dovrà ottenere il parere favorevole della Soprintendenza, se previsto per legge, o della CQAP.

Elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata.

Tutti gli elementi di arredo urbano pubblici collocati in città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri non sono ricompresi all'interno dell'area destinata a dehors.

Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza e' necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Le fioriere a delimitazione dei dehors devono avere altezza massima di cm 70 misurata dal piano di calpestio o della pedana ove presente.

Nella zona 1 per i dehors di tipo A, i paraventi dovranno essere realizzati con pannelli modulari abbinati di metallo pieni o traforati con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70 e pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiaro ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera/pannello + paravento vetro).

Sono ammessi paraventi in vetro cielo terra con altezza massima di cm 170 dalla pedana (o in assenza dal piano di calpestio).

Pedane a copertura delle pavimentazioni esistenti

Sui marciapiedi e sulle pavimentazioni esistenti potranno essere collocate pedane di altezza di norma non superiore a cm. 10 di colore in tono alle altre tipologie di arredi, adeguatamente segnalate, salvo prescrizioni o indicazioni in ambiti particolari.

Nella Zona 1 e nella zona 2, considerati gli spazi e il contesto di pregio architettonico le pedane, ammesse negli spazi pubblici solo in caso di pendenza del terreno, o in casi particolari

adeguatamente motivati, dovranno essere in legno non verniciato con tinta coprente antisdrucciolo.

La collocazione delle pedane dovrà essere sempre realizzata nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e si dovrà sempre garantire l'accessibilità ai portatori di handicap o a persone con mobilità ridotta.

Le pedane dovranno essere sottoposte a periodica e adeguata pulizia e dovrà essere prevista idonea procedura di lotta agli infestanti.

Elementi di copertura e riparo

L'area occupata da tavoli e sedie potrà essere protetta con ombrelloni o tende retrattili di colore intonato al resto degli arredi e senza scritte pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 2.

In centro storico sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- Vele o tende appese ad elementi verticali
- Ombrelloni con falda in tessuto variamente inclinabile;
- Tende a sbraccio retrattili con falda in tessuto.

Per le tende od ombrelloni devono essere usati materiali non lucidi i cui colori (monocromi), per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti, dovranno inoltre essere di forma geometrica regolare.

Non è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali o schermi di protezione laterali, graticci o altri oggetti e materiali non autorizzati.

L'altezza massima ammissibile per gli ombrelloni e le tende retrattili è stabilita in ml 4 misurata dal piano della strada o piazza.

Gli ombrelloni installabili possono essere di diverse tipologie di copertura ma sempre con un solo sostegno a terra; l'altezza degli ombrelloni dalla pedana o dal piano di calpestio ove non fosse presente la pedana, non potrà essere inferiore a ml 2,10 misurata dalla base della veletta esterna.

La copertura degli ombrelloni dovrà essere realizzata in materiale tessile o morbido, anche impermeabilizzato, nel rispetto della tabella colori di cui all'Allegato 2.

Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco, sono vietati materiali con effetto lucido o riflettente.

Sopra gli ombrelloni non potranno essere presenti pubblicità o loghi ad esclusione del nome dell'attività, da posizionarsi nella mantovana dell'ombrellone, con colori e dimensioni da concordare con l'ufficio tecnico.

La forma dovrà essere geometrica e regolare e la proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm 10 per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

Ombrelloni a sostegno centrale

La tipologia è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro impermeabilizzato di forma quadrata o rettangolare a falda inclinata posizionati e affiancati in maniera modulare.

Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il centro storico previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.

Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata e a falde inclinate. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro (grigio o marrone) e telo in materiale tessile impermeabilizzato.

Tende a sbalzo retrattili a falda in tessuto con aggancio alla muratura di edifici

Sono ammesse una o più tende retraibili, semplicemente agganciate alla facciata prive di punti d'appoggio al suolo, che consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

Per la dimensione e collocazione delle tende retrattili è necessario osservare sempre criteri di corretto inserimento nella partitura della facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia l'utilizzo delle tende retrattili è ammesso, limitatamente al Centro storico – Piazza Unità o in altre piazze all'interno delle zone 1 e 2 con il medesimo tessuto, colore e finiture per ogni via/piazza, nel rispetto dell'Allegato 2.

Strutture con copertura a vela

Sono ammesse strutture con copertura a vela purché di dimensioni contenute. I teli, del medesimo colore degli ombrelloni posti nella medesima area/piazza, come specificato nell'Allegato 2, vanno agganciati a pali inclinati in legno o metallo. Non è ammesso l'aggancio anche parziale delle vele alle murature degli edifici, se non per motivi di sicurezza previo consenso dei proprietari.

Coperture innovative

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti non sono generalmente ammesse, salvo situazioni ambientali particolari appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base; queste ultime potranno essere ammesse nel rispetto degli articoli del presente Regolamento, previo parere favorevole della competente Soprintendenza o della CQAP nei casi previsti.

Elementi vari ed attrezzature

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

Portarifiuti e buffet

Sono ammesse strutture con h max 150 cm per la collocazione e l'occultamento di portarifiuti o utilizzati come piani di appoggio realizzati in coordinato con il dehors.

La lunghezza di tali elementi non potrà essere complessivamente maggiore di ml. 2.

Porta-menù e bacheche

Sono consentite tabelle porta menù o bacheche nel numero massimo di 2 per ogni dehors, realizzati in lamiera con bordi arrotondati della stessa finitura degli elementi metallici a delimitazione degli spazi, dovranno essere preferibilmente integrati con i paravento in metallo e vetro.

Non sono consentiti altri arredi o elementi posto al di fuori dello spazio di occupazione del dehors.

Corpi illuminanti

Sulle vie, strade e piazze in Centro storico o in cui risulta istituita l'area pedonale o la zona a traffico limitato possono, compatibilmente con le caratteristiche della zona e con la viabilità pedonale, essere posizionati impianti di illuminazione sulle aree occupate purché realizzati a norma di legge. Di norma è preferibile non avere attraversamenti con cavi aerei o sopra la pavimentazione esterna al perimetro dell'area autorizzata.

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento.

In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare.

Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).

La gradazione del colore dell'impianto di illuminazione e il tipo di luce emessa dovranno essere coerenti con quello della zona in cui sono collocati, per evitare una percezione visiva incoerente.

Elementi per il riscaldamento

L'impiego di apparecchi per il riscaldamento (elementi accessori al dehors) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di dehors del tipo A tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di dehors di tipo B, possono essere utilizzati anche sistemi riscaldanti integrati alla struttura.

ART. 3

CARATTERISTICHE DEI DEHORS DI TIPO B

1. Nell'ipotesi di installazione con occupazione di suolo pubblico anche durante il periodo invernale, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche sono autorizzabili dehors nel rispetto delle seguenti prescrizioni minime:

- H max.: ml. 3,5;
- Distanze: se applicabili in relazione alla tipologia di opera è richiesto il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dalle norme inderogabili previste da disposizioni di legge;

2. I dehors di tipo B dovranno avere le seguenti caratteristiche:

Nelle zone 1 e 2: strutture in metallo con elementi laterali in vetro o cristallo di sicurezza, scorrevoli e fissi; copertura in elementi di vetro scorrevoli o a lamelle metalliche orientabili, come riportato nell'allegato 4.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza, dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente potranno essere sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici, posizionati all'interno dei dehors, aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di norma di cm 4; potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Nelle altre zone: strutture in legno o metallo, pergolati e gazebo con elementi laterali in plexiglass completamente trasparente, vetro o cristallo di sicurezza, con scorrevoli e fissi; copertura con telo impermeabile fisso (con un effetto opaco, sono vietati materiali con effetto

lucido o riflettente) o a lamelle metalliche orientabili, con colori e dettagli come riportato nell'allegato 4 e nell'allegato 2.

E' vietata l' installazione di tende d'arredo verticali, interni alla struttura. Sono ammesse invece piante.

Delimitazione orizzontale- pedane

Le pedane rialzate devono essere studiate in modo da occultare la vista laterale delle strutture di sostegno, ciò potrà essere ottenuto mediante l'utilizzo di profili metallici o in legno della finitura dei dehors.

Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime pubblico.

Il materiale delle pavimentazione dovrà essere costituito da legni naturali idonei per la collocazione all'esterno preferibilmente legni compositi per esterni che garantiscono la stabilità del colore nel tempo, durabilità e sostenibilità ambientale.

ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria di individuazione delle zone

Allegato 2 – Abaco allestimenti e materiali

Allegato 3 - Tavolozza dei colori

Allegato 4 – Tipologie